

Lavoro subordinato Corte di Cassazione, Sentenza n. 12568 del 22/05/2018

Licenziamento – Intimazione prima del termine del comporta – Nullità

Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporta fissato dal c.c.n.l. o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c.

Per l'effetto, si cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e si rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:

Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporta fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, cod. civ..

Corte di Cassazione, Sentenza n. 12568 del 22/05/2018